Milano conferma: è nullo l'atto del dirigente illegittimo!

di Sentenze tributarie

Pubblicato il 23 Aprile 2015

La C.T.P. di Milano ha emanato la prima sentenza in materia di dirigenti illegittimi: ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico.

Nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale dopo la Sentenza della Corte Costituzionale.

Confermate le tesi del CommercialistaTelematico!

CTP di Milano, sez. 25, r.g. 2008/14, sentenza n. 3222/25/15, pronunciata il 31.03.2015, depositata in segreteria il 10.04.2015

Svolgimento del processo

Con tempestivo ricorso il signor *Alfa* impugnava l'avviso di accertamento n. T9D012G05894 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Milano e relativo ad Irpef, Irap ed Iva per l'anno 2008, e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentire dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria e l'annullamento dell'atto impugnato. Deduceva il ricorrente l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato e la conseguente decadenza del potere impositivo dell'Ufficio, nonché la nullità dell'atto per violazione dell'art. 29 D.L. n. 78/2010, mancata indicazione del responsabile del procedimento ed irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, nonché, nel merito, per indeterminatezza dell'importo preteso ed illegittimità della verifica subita, violazione del principio del contraddittorio ed infondatezza dei rilievi operati dai verificatori.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio contestando la fondatezza del proposto ricorso e chiedendo la conferma dell'atto impugnato.

All'udienza del 31/3/15 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di illegittimità dell'atto sollevata dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Rileva questa Commissione che la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l'avviso di accertamento impugnato, tale "Capo Area" *Beta* per delega del Direttore provinciale *Gamma*, non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b).

Invero, risulta agli atti che proprio in relazione alla posizione, tra gli altri, del predetto *Beta* era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L, 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012 n.44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.

Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica".

Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.

Poiché l'accoglimento del ricorso consegue a pronuncia di incostituzionalità intervenuta solo successivamente alla proposizione del medesimo, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D